

Codice A1607C

D.D. 4 novembre 2022, n. 600

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune Novi Ligure (AL) - Intervento: rinnovo della SSE Novi San Bovo e modifica degli ingressi delle linee T.025 "Solero RT - Novi San Bovo RT" e T.G27 "Novi San Bovo - Arquata. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 600/A1607C/2022**

**DEL 04/11/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune Novi Ligure (AL) – Intervento: rinnovo della SSE Novi San Bovo e modifica degli ingressi delle linee T.025 “Solero RT – Novi San Bovo RT” e T.G27 “Novi San Bovo – Arquata. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l’istanza pervenuta dalla Società Terna Rete Italia SpA volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l’articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l’esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell’articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l’intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l’acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5

del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

## **DETERMINA**

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)  
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Urbanistica Piemonte Orientale*

*urbanistica.est@regione.piemonte.it  
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it*

*I dati di Protocollo associati al documento sono  
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

*Classif. 11.100/GESP/AE/633/2022A/A1600A*

*Rif. n. 58697/A1607C del 11/05/2022*

*Rif. n. 567243/A1607C del 30/05/2022*

*Rif. n. 93578/A1607C del 25/07/2022*

## **RELAZIONE**

**Oggetto:** D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. recante  
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comuni: Novi Ligure (AL)  
Intervento: Intervento di rinnovo della SSE Novi San Bovo e modifica degli ingressi delle  
linee T.025 "Solero RT – Novi San Bovo RT" e T.G27 "Novi San Bovo – Arquata.  
Istanza: Terna Rete Italia SpA

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal legale rappresentante della Società in indirizzo in data 11/05/2022, con nota prot. 39775 in data 11/05/2022, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi qui pervenuti in data 25/07/2022,

considerato che l'intervento previsto consiste nella sostituzione di un tratto di elettrodotto esistente mediante la demolizione di n. 4 sostegni esistenti e riposizionamento di n. 4 nuove strutture, l'ampliamento dell'area di sedime della stazione elettrica in direzione sud, l'ampliamento di una parte di viabilità di accesso al fine di permettere ai mezzi il raggiungimento delle apparecchiature elettromeccaniche, la posa di un nuovo chiosco per le misure fiscali e la realizzazione di un tratto di nuova recinzione, situato nel Comune di Novi Ligure (AL),

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) – (Rio Lovassina) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

constatato che l'installazione del nuovo tratto di elettrodotto in progetto, si inserisce in un ambito edificato, caratterizzato per lo più dalla presenza di fabbricati di tipo industriale e della ferrovia, di fatto risulta essere una sostituzione di parte di quello esistente ed i volumi previsti non creano un notevole disturbo all'interno del paesaggio consolidato causando un'ulteriore perdita di identità e connotazione ai luoghi di riferimento,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- per i nuovi tralicci in progetto sia preferita una tonalità di colore del grigio opaco chiaro, più coerente con lo sfondo del cielo e delle strutture esistenti;
- i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto indispensabile, al fine di minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico dell'intervento;
- i materiali e le strutture di risulta derivanti dalla demolizione di parte delle strutture esistenti siano prontamente allontanati in idoneo sito o discarica, procedendo conseguentemente all'attuazione degli interventi di ripristino e recupero ambientale dei luoghi, così come indicato negli elaborati di progetto ivi trasmessi;
- le superfici interessate dalle aree di cantiere siano oggetto di pronto e accurato ripristino e recupero ambientale, secondo quanto illustrato nell'apposita relazione, al fine di evitare alterazioni significative rispetto alla situazione attuale dei luoghi; le attività di sistemazione e ripristino dei siti siano attuate secondo l'avanzamento dei lavori effettuati.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Elaborato grafico - Corografia</i>	<i>Allegato_1</i>
2	<i>Relazione paesaggistica</i>	<i>Allegato_10</i>

3	<i>Elaborato grafico – Ortofotocarta</i>	<i>Allegato_2</i>
4	<i>Elaborato grafico- Planimetria stato di fatto</i>	<i>Allegato_3</i>
5	<i>Elaborato grafico - Planimetria di progetto</i>	<i>Allegato_4</i>
6	<i>Elaborato grafico - Planimetria raffronto</i>	<i>Allegato_5</i>
7	<i>Elaborato grafico – Sezione longitudinale</i>	<i>Allegato_6</i>
8	<i>Relazione tecnica</i>	<i>Allegato_7</i>
9	<i>Elaborato grafico – Sezioni</i>	<i>Allegato_1</i>
10	<i>Istanza</i>	<i>GRUPPOTERNA_P20220039775-11.05.22.pdf</i>
11	<i>Elaborato grafico – Prospetti cancello e recinzioni</i>	<i>Allegato_1</i>
12	<i>Elaborato grafico – Progetto chiosco</i>	<i>Allegato_2</i>
13	<i>Fotografie</i>	<i>Allegato_3</i>
14	<i>Relazione tecnica integrativa</i>	<i>Allegato_4</i>
15	<i>Relazione paesaggistica integrativa</i>	<i>Allegato_5</i>

Distinti saluti

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Ombretta Goitre*

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Caterina Silva**

*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*